*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 102° — Numero 321**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 29 dicembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni sopra indicate.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 321 DEL 29 DICEMBRE 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1961, n. 1331.

**Norme integrative disciplina nazionale trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese grafiche del Territorio di Trieste.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1332.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Bergamo.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1333.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Macerata.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1334.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Potenza.**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 novembre 1961, n. 1329.

**Assegnazione di contributi alla « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale ».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnato alla « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale » un contributo straordinario di lire 3.000.000 e, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, un contributo ordinario annuo di lire 2 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo 1 si fa fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722.

All'onere di lire 2.000.000 relativo al contributo ordinario 1961-62 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 2 dicembre 1961, n. 1330.

**Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per le partecipazioni statali è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica, mediante conferimento in capitale dei beni o diritti appartenenti all'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1961).

La stessa società eserciterà, a favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti sottoposti al controllo dello Stato, i medesimi compiti già esercitati dall'Istituto Nazionale Luce.

La società menzionata nel precedente comma subentra di diritto in tutti i rapporti concernenti l'Ente suddetto, compreso il godimento dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale Luce.

Art. 2.

Ai fini del conferimento di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, lo stabile del Quadraro in Roma, già ceduto al demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 6, lettera *b*), del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, è trasferito in proprietà all'Istituto Nazionale Luce.

Art. 3.

La proprietà delle partecipazioni azionarie della società di cui all'articolo 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per il cinema, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575.

Art. 4.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti e poteri spettanti all'azionista.

L'Ente potrà costituire società per azioni aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e delle attività connesse, assumere partecipazioni in so-

cietà aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.

La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 5.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha un fondo di dotazione costituito:

dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 3 della presente legge;

dalle partecipazioni ad esso trasferibili con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649;

dalla somma di lire 400 milioni concessa dallo Stato.

Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione di cui al precedente comma.

Art. 6.

Ai fini del riassetto finanziario delle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema o comunque da esso controllate ai sensi del precedente articolo 4 verrà corrisposta all'Ente stesso per gli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1970-71 la somma annua di lire 100 milioni.

I relativi piani di utilizzazione saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvati con decreti del Ministro per le partecipazioni statali.

Con i medesimi decreti l'Ente potrà essere autorizzato ad effettuare con Istituti di diritto pubblico operazioni di sconto anticipato di uno o più annualità del contributo di cui al primo comma ove ciò si appalesi necessario per l'attuazione dei piani di utilizzazione.

Art. 7.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro su conforme parere del Comitato per il credito e il risparmio.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione della società di cui all'articolo 1 ed al trasferimento di cui all'articolo 2 saranno soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 ed esenti da tassa di concessione governativa.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000.

Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

Art. 9.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 16 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 10.

Il personale che, alla data della costituzione della società di cui all'articolo 1 della presente legge, è addetto all'Istituto Nazionale Luce passa alle dipendenze della nuova società che è tenuta a rispettare le norme che disciplinano i relativi rapporti di lavoro.

I rapporti tra l'Ente autonomo di gestione per il cinema ed i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

Art. 11.

All'onere derivante dalla concessione da parte dello Stato della somma di lire 400 milioni previsto dal precedente articolo 5 sarà fatto fronte mediante un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1960-61.

All'onere derivante dalla assegnazione dei contributi previsti dal precedente articolo 6 sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento che concerne modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — BO — TAVIANI — GONELLA — TRABUCCHI — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1961.

**Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 ottobre 1938, n 2176, che costituisce l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni;

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Visto l'art. 10 dello statuto dell'Ente;

Considerato che per decorso quadriennio necessita provvedere alla ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni, dagli Enti e dalle Organizzazioni sindacali interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è così composto:

Barnaba dott. Orlando, membro effettivo; Pochettino dott. Sergio, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Perazzo dott. Gianni, membro effettivo; Fiore perito industriale Nicola, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giulianelli prof. dott. Aurelio, membro effettivo; Pignatelli dott. Armando, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Anselmi rag. Anselmo, membro effettivo; Tozzi rag. Ettore, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Cadario dott. Giuseppe, membro effettivo; Ravenna Ruggero, membro supplente, in rappresentanza dei lavoratori;

Bellacci avv. Riccardo, membro effettivo; Masini dott. Leonardo, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Il dott. Orlando Barnaba è presidente del Collegio sindacale dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1961

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

*Il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

(8679)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1961.

**Attribuzione alla Regione sarda, per l'anno 1960, della quota del 73 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1960, alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, recante disposizioni per l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, riguardante lo sdoppiamento degli Uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1960, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 73% dell'imposta generale sulla entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio I.G.E. del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle Sezioni di tesoreria provinciali dell'Isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati della quota dell'11% riservata ai Comuni ed alle Provincie dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nonchè delle quote devolute ai Comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto sarà imputata al cap. 308 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1961

*Il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

*Il Ministro per le finanze*
TRABUCCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1961*
*Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 259*

(8912)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1961.

**Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali Alta Italia ad ampliare la succursale del Magazzino generale da esso gestito in Vercelli.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la S.p.A. Magazzini generali Alta Italia è stata autorizzata alla continuazione dell'esercizio di un Magazzino generale in Biella e Vercelli;

Vista l'istanza in data 18 aprile 1961, con la quale la suddetta Società chiede l'autorizzazione ad ampliare la succursale di Vercelli utilizzando allo scopo due padiglioni recentemente costruiti nel recinto del proprio stabilimento sito in Vercelli, via Monterosa n. 2;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli con la deliberazione n. 250 del 15 maggio 1961;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali Alta Italia è autorizzata ad ampliare per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, la propria succursale sita in Vercelli, via Monterosa n. 2, utilizzando due padiglioni costruiti nel recinto del citato stabilimento, meglio descritti nella relazione di perizia e contrassegnati nelle planimetrie allegate alla istanza di cui alle premesse, rispettivamente con le lettere *C* e *D*.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito nei nuovi locali si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa già in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(8707)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1961.

**Divieto nel territorio della provincia di Bolzano dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 56;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1961, con il quale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sono state applicate, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Considerata la permanenza dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che hanno reso necessario il disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1961, e la necessità, quindi, di prorogare la efficacia del decreto medesimo;

Decreta:

Il divieto, nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, è prorogato al 31 dicembre 1962.

Roma, addì 23 dicembre 1961

*Il Ministro*: SCELBA

(8850)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 10, l'Amministrazione comunale di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.225.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8635)

**Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 9, l'Amministrazione comunale di Polinago (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.423.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8636)

**Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.399.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8637)

**Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di San Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8638)

**Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 38, l'Amministrazione comunale di Roccagiovine (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.610.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8639)

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 39 l'Amministrazione comunale di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8640)

**Autorizzazione al comune di Reggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 21, l'Amministrazione comunale di Reggiolo (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8641)

**Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 17, l'Amministrazione comunale di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8642)

**Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 18, l'Amministrazione comunale di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.655.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8643)

**Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 19, l'Amministrazione comunale di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8644)

**Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 16, l'Amministrazione comunale di Guardistallo (Pisa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.530.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8645)

**Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di Casandrino (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8646)

**Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 20, l'Amministrazione comunale di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8647)

**Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 15, l'Amministrazione comunale di Montescudaio (Pisa), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 890.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8648)

**Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1961 registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 22, l'Amministrazione comunale di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.652.608 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8663)

**Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 209, l'Amministrazione comunale di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.261.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8824)

**Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 212, l'Amministrazione comunale di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.419.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8825)

**Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 211, l'Amministrazione comunale di Firenze viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.757.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8826)

**Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 36 Interno, foglio n. 210, l'Amministrazione comunale di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.001.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8827)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Avviso di rettifica**

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 2 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 1960, recante l'approvazione delle tabelle di coefficienti per il calcolo delle riserve matematiche di cui all'art. 15, lettera *a)* della legge 20 febbraio 1958, n. 55, alla tabella 2-F il coefficiente relativo all'età di 47 anni ed ai 6 anni di antidurata di iscrizione deve leggersi 7,5772, anzichè 6,5772.

(8697)

# CONCORSI ED ESAMI

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

**Graduatoria del concorso a un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Enna**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1014 in data 6 aprile 1961, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta di Villarosa, frazione di Villapriolo;

Visto il decreto n. 2306 in data 2 agosto 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il successivo decreto n. 3109 del 5 ottobre 1961, con il quale veniva modificata la composizione della Commissione stessa;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale, formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Plantemoli Rosalia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Enna, addì 15 dicembre 1961

(8678) *Il medico provinciale*: GRASSI

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 5439 dell'8 settembre 1961, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1960 nella provincia di Imperia, e sono state assegnate le condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori;

Visto che il dott. Bernardo Garibbo, assegnato alla condotta di Castelvittorio con successivo decreto n. 5930 del 2 novembre 1961, ha rassegnato le dimissioni;

Preso atto delle dimissioni al posto di titolare presentate dal dott. Bernardo Garibbo;

Considerato che non è trascorso il termine consentito dalla legge per le successive designazioni;

Visto che il dott. Bernardo Testa che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di rinunziare alla predetta condotta e che il dott. Mario Scampini che lo segue in graduatoria ha fatto pervenire regolare comunicazione di accettazione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Scampini è assegnato alla condotta medica del comune di Castelvittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della prefettura di Imperia e del comune di Castelvittorio.

Imperia, 12 dicembre 1961

(8690) *Il medico provinciale*: TRILLO

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BELLUNO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 841 del 23 febbraio 1961, con il quale fu indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1434 del 29 maggio 1961, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Belluno al 30 novembre 1960:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Rasori Livio | punti | 58,793 | su 100 |
| 2. Guarnieri Piero | » | 56,986 | » |
| 3. Marchetti Silvano | » | 55,760 | » |
| 4. Galante Giovanni | » | 55,108 | » |
| 5. Bruni Bruno | » | 55,078 | » |
| 6. Sciutteri Giuseppe | » | 53,680 | » |
| 7. Ivis Renato | » | 53,542 | » |
| 8. Borsato Antonio | » | 53,245 | » |
| 9. Gruarin Renato | » | 52,906 | » |
| 10. Ceccato Giusto | » | 51,940 | » |
| 11. Brogliati Alberto | » | 51,142 | » |
| 12. Bastasin Antonio | » | 48,597 | » |
| 13. Murer Vecellio | » | 48,448 | » |
| 14. Pancotto Giacomo | » | 48,220 | » |
| 15. Cossutti Bruno | » | 47,112 | » |
| 16. Conti Giuseppe | » | 47,110 | » |
| 17. Zanin Ennio | » | 46,875 | » |
| 18. Golinelli Carlo | » | 46,778 | » |
| 19. Mizzau Ulisse | » | 46,337 | » |
| 20. Della Savia Mario | » | 46,325 | » |
| 21. Cavazzuti Gian Carlo | » | 46,032 | » |
| 22. Bonvento Cirillo | » | 44,375 | » |
| 23. Burgnich Bruno | » | 44,000 | » |
| 24. Cazzola Mario | » | 43,995 | » |
| 25. Fabbri Antonio | » | 43,810 | » |
| 26. Miani Mario | » | 43,000 | » |
| 27. Tonetto Sante | » | 42,725 | » |
| 28. Larice Giovanni Battista, partigiano | » | 42,500 | » |
| 29. Nobili Gian Franco | punti | 42,500 | su 100 |
| 30. Pretto Arnaldo | » | 42,220 | » |
| 31. Nesci Domenico | » | 42,175 | » |
| 32. Zorza Pietro, nato il 28 giugno 1932 | » | 42,000 | » |
| 33. Biondani Guido, nato il 13 maggio 1933 | » | 42,000 | » |
| 34. Alberti Stefano | » | 40,500 | » |
| 35. Pellegrini Giacomino | » | 40,055 | » |
| 36. Allegretti Michele | » | 38,506 | » |
| 37. Beretti Claudio, ex combattente partigiano | » | 38,000 | » |
| 38. Benvenuti Gregorio | » | 38,000 | » |
| 39. Frigato Almerino | » | 37,500 | » |
| 40. Baldi Guido | » | 35,500 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 7 dicembre 1961

*Il veterinario provinciale:* LUCERNONI

---

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2491, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1960;

Visto l'elenco delle sedi richieste in ordine di preferenza da parte dei candidati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) Il dott. Rasori Livio, nato il 21 marzo 1926, domiciliato ad Agordo, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Fonzaso, Arsiè, Lamon, Sovramonte;

2) Il dott. Guarnieri Piero, nato il 23 maggio 1923, domiciliato a Basilicanova (Parma), è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Auronzo, Lorenzago, Lozzo di Cadore, Vigo di Cadore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 7 dicembre 1961

*Il veterinario provinciale:* LUCERNONI

**(8419)**

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.